



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Antonio CIARAMELLA	Presidente
Dott. Anna BOMBINO	Consigliere Rel.
Dott. Alessandra SANGUIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al
n. **80159** del registro di segreteria promosso dal sig.
Procuratore regionale nei confronti di:

1) COLAFRANCESCO Elisa, nata a Roma il 25.2.1970 e
residente ad Arce (FR) via Fontanelle, 244,
CF:CLFLSE70B65H5011, rappresentata e difesa
dall'avv. Lucio Marziale ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma alla via Mirandola n.23;
2) RIZZA Giovanni, nato a Cassino l'1.2.1965 ivi
residente in via De Nicola n.333,
CF:RZZGNN65B01C034A, rappresentato e difeso
dall'avv. Alessandro Longo ed elettivamente

domiciliato presso l'indirizzo digitale del
procuratore risultante dal Registro degli Indirizzi
Elettronici:alessandro.longo@avvocatiperugiapec.it;
Visto l'atto di citazione e i documentati tutti di
causa;

Uditi all'udienza pubblica dell'11 giugno 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Daniela Martinelli,
il relatore cons. Anna Bombino, il rappresentante
della Procura regionale nella persona del VPR dott.
Attilio Beccia, l'avv. Marziale Lucio per la dott.
Ssa Colafrancesco Elisa e l'avv. Eleonora Mancarelli
in sostituzione dell'avv. Alessandro Longo per il
dott. Rizza Giovanni;

Ritenuto in

FATTO

1.Con atto di citazione depositato 16.10.2023,
ritualmente notificato, la Procura regionale ha
chiamato in giudizio i convenuti generalizzati in
epigrafe per ivi sentirli condannare al pagamento in
favore del Comune di Roccasecca (FR) del danno
patrimoniale per complessivi euro 19.871,54, in via
principale e, in subordine il 90% di detto importo,
con richiesta di addebito dell'85% alla dott.ssa
Colafrancesco e del 15% al dr. Rizza, ovvero la

diversa somma che si riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno sofferto dall'amministrazione, al netto di oneri, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

2. In data 11.7.2016 il Comando NAS di Latina effettuava una ispezione presso l'allevamento di suini e bovini della società cooperativa "XXXXXXXX", operante in Roccasecca, e contestava con sommari processi verbali, registrati dal n.10/330 al n. 10/523 del 2016, numerose violazioni alla normativa di settore con irrogazione di sanzioni per un importo complessivo di euro 55.198,74 ex art. 16 Legge 689 del 1981. I predetti verbali venivano notificati al sig. xxxxxxxxxxxxxxxx (trasgressore) e alla sig. ra xxxxxx (obbligato in solido).

3. Con note del 6 del 10 e del 12 giugno 2017, trasmesse a mezzo pec il 7,12 e il 13-14 giugno 2017, il NAS chiedeva al Sindaco di Roccasecca l'emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento ai trasgressori, richiesta reiterata, con nota 10/330-2 prot. 2016 del 10 marzo 2020.

4. Con nota prot. 3965 del 18 marzo 2020, il Comune, in riscontro di detta nota, assicurava il NAS che i

provvedimenti erano stati predisposti dalla dott. Colafrancesco, responsabile del Settore xxx-Economico-Finanziario/Tributi/Commercio/Personale e che sarebbero stati notificati al termine del periodo emergenziale Covid -19.

5. Perdurando l'inerzia del Comune di Roccasecca, alla data del 30 aprile 2022, il NAS di Latina, in data 3.5.2022, effettuava accertamenti diretti nei confronti dei dirigenti del Settore xx del Comune preposti alla trattazione istruttoria dei provvedimenti sanzionatori, su delega conferita dalla stessa Procura contabile del 13.6.2022, implementata con ulteriori deleghe istruttorie del 5 e 6 aprile 2023, dell'1.5.2023, i cui esiti sono stati trasmessi dal NAS alla Procura contabile (note 1/25-4 del 6.9.2022 ed allegati; nota 1/25-10 port. 2022 del 14.4.2023; nota 1/25-13 prot. 2022 del 4.5.2023; nota prot. 1/25-15 prot. 2022 del 12.9.2023).

5. La Procura contabile emetteva inviti a dedurre nei confronti dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella vicenda, tra cui il xxxxx, il xxxxxx dott. xxxxx, i dirigenti del Settore xx, individuati nel dott. xxxxx, dott.ssa Elisa Colafrancesco, dott.

Giovanni Rizza e dott.ssa xxxxxxxx, contestando il concorso in condotte omissive riguardo l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni a carico dei trasgressori ovvero l'omesso invio dell'atto di messa in mora interruttivo della prescrizione.

6.Secondo l'assunto attoreo, entrambe le omissioni avevano concorso a cagionare un danno erariale, certo e attuale, da mancate entrate per l'ente locale o, in subordine, un danno da perdita *da chance*.

7.All'esito della disamina delle difese prodotte, la Procura prospettava una responsabilità amministrativa omissiva gravemente colposa nei confronti della dott.ssa Elisa Colafrancesco titolare p.t. del Settore xx e del dott. Giovanni Rizza, dirigente della Polizia Municipale, per le ragioni ampiamente esposte nella domanda.

7.1.Nello specifico, la Procura evidenziava che la dott. Colafrancesco, pur avendo predisposto a sua firma i provvedimenti nella qualità di responsabile del Settore xx dell'ente, come peraltro comunicato sia al Sindaco che al NAS, aveva ritenuto di non doverle notificare sino alla cessazione del periodo emergenziale che, nel caso di specie, coincideva con

la data del 15.5.2020, ovvero di cessazione ex lege della sospensione del termine quinquennale di prescrizione, nonché della sospensione di quello di conclusione dei procedimenti sanzionatori, con termine finale al 31.12.2021. Alla convenuta rimasta in servizio presso il Comune di Roccasecca sino alla data del 4.10.21, è contestato di avere contribuito a far decorrere il termine quinquennale di prescrizione della pretesa erariale omettendo di notificare ai trasgressori le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni, non effettuando il passaggio di consegne al successore, dott. xxxxxxxx, non segnalato l'urgenza di definire i procedimenti in corso.

7.2. Riguardo al dott. Rizza, l'accusa sosteneva che il dirigente aveva preso in carico i procedimenti trasmessi dal dott. xxxx senza muovere alcuna contestazione in ordine alla sua competenza ad esercitare il potere sanzionatorio che si è consumato alla data del 31.12.2021, restituendo l'incartamento al medesimo, né verificato la tempestiva adozione dell'atto di diffida e messa in mora.

7.3. In definitiva, la procura contestava alla dott.

Colafrancesco un danno di euro **16.890,81**, corrispondente all'85% del danno complessivo di euro 19.871,54, ovvero, in subordine, un danno da perdita di chance di euro **15.201,73** pari al 90% dell'importo di euro 19.871,54 = 17.884,38, sul quale ha calcolato l'85%.

Al dott. Rizza imputava un danno erariale di euro **2.980,73** pari al 15% dell'importo di euro 19.871,54, in subordine un danno da perdita di chance pari al 90% di euro 19.871,54 = euro 17.884,38 sul quale ha calcolato il 15% pari ad **2.682,65**.

8. Il requirente confermava tutti i provvedimenti di archiviazione delle posizioni del xxx e del xxxxxxxx e dei dirigenti avvicendati nel Settore xx nel periodo di interesse.

9. Con memoria del 24.11.2023, si costituiva in giudizio la dott. Colafrancesco, con il patrocinio dell'avv. Lucio Marziale eccependo l'infondatezza della domanda con piena assoluzione dagli addebiti ad essa contestati e in ogni caso con riduzione del danno, vinte le spese e competenze legali.

Precisava di avere predisposto le ordinanze di irrogazione delle sanzioni nel periodo in cui era in servizio presso il Comune di Roccasecca ma le stesse

non erano state notificate attesa l'incertezza sull'ufficio competente alla loro emanazione (Sindaco-Polizia Municipale-Ufficio Commercio) e che era rientrata immediatamente in servizio presso il Comune di xxxxx, con effetto dal 5.10.2021, e pertanto nei tre mesi successivi gli uffici competenti avrebbero potuto provvedere a notificare gli atti rinvenuti nel computer della dipendente XXXX (sint. XXXXX).

9.1. Con successiva memoria integrativa del 23.1.2024, la convenuta eccepiva una disparità di trattamento rispetto al dott. XXXX, escluso dal giudizio, affermando che l'Ente avrebbe potuto provvedere entro il 31.12.2021 e chiedendo l'integrazione del contraddittorio. Contestava la sussistenza di un danno certo e concreto a fronte dell'inerzia dei debitori a provvedere al pagamento delle somme richieste.

10. Con memoria del 24 gennaio 2023 si costituiva in giudizio il dott. Rizza respingendo in via principale e nel merito l'azione erariale con proscioglimento dall'addebito, per estraneità ai fatti dannosi, emergendo dagli atti la mancanza di prova circa la consegna del fascicolo contenente i verbali del NAS,

eccependo la competenza del Comando della Polizia Municipale spettando al Sindaco o altro diverso organo che la stessa Procura ha individuato nel Settore XX, in palese contraddizione con la chiamata in giudizio per omessa adozione dei provvedimenti sanzionatori; in ogni caso, alla data del 15.9.2021 era maturata la prescrizione (Corte cost. 151/2021); eccepiva l'inefficacia dell'azione contabile risultando la società in liquidazione alla data del 22.1.2014 determinando l'impossibilità di recuperare legittimamente il credito. Escludeva la colpa grave a suo carico per le ragioni sopra esposte non ultima il tempo residuo per provvedere entro il 31.12.2021. In via subordinata, chiedeva la riduzione dell'addebito.

10. Alla odierna udienza, il P.M. confermava l'impianto accusatorio rimarcando la differente posizione della convenuta Colafrancesco, da quella del xxxx, archiviata insieme a quella di altri soggetti, avendo ella operato per oltre un anno e 8 mesi presso la Sez. xx del Comune di Roccasecca e assicurato l'adozione delle ordinanze ordinanze-ingiunzioni, mai notificate ai trasgressori, di cui ammetteva la propria competenza in materia, mentre il

dott. XXXXXXXX aveva inoltrato al xxxx gli stessi provvedimenti per la firma. Confermava il danno nelle componenti descritte nella domanda e per gli importi indicati.

Riguardo al convenuto Rizza respingeva tutte le argomentazioni difensive ritenute ininfluenti ai fini del decidere sottolineando la consapevolezza del medesimo circa la consegna dei fascicoli contenenti i verbali del NAS, confermando gli addebiti a suo carico.

11.Entrambi i difensori illustravano le argomentazioni esposte nei rispettivi scritti difensivi insistendo per il proscioglimento dei loro assistiti. La causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.La domanda va parzialmente accolta per quanto di ragione.

Secondo la prospettazione attorea, il danno erariale scaturisce dai sommari processi verbali dei NAS (spv dal n. 10/330 al 10/523 del 2016) con i quali sono state contestate ai trasgressori n. 194 violazioni della normativa di settore per un importo complessivo, a titolo di sanzione calcolata in misura

ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689 del 1981, rimasti privi di riscontro da parte dei trasgressori.

L'ulteriore procedimento sanzionatorio, sollecitato dal NAS, non è stato iniziato dal Comune di Roccasecca entro il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio della pretesa erariale e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori, termine decorrente dalla data dell'8.12.2016 di notifica dei verbali sino al 31.12.2021, per effetto dell'aggiunta di gg. 82 imposti dalla disciplina di sospensione dei termini ex art. 103 c. 1 D.L. 1872020 conv. il L. n.27/2020.

L'accusa ha ravvisato una responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave per condotte omissive antiggiuridiche, legate dal nesso di causalità con il danno subito dall'ente pubblico per mancate entrate, declinato nella doppia veste di danno patrimoniale certo e attuale e danno da *chance*. Nella prima prospettazione, il danno coincide con la sanzione da infliggersi ai trasgressori, entro il termine quinquennale di prescrizione, non opposta dalla società sanzionanda (cfr. Corte conti Abruzzo n.50 del 2017 confermata da Sez. II n.106 del 2020).

Nella seconda prospettazione (subordinata), il danno è da perdita di *chance*, riconosciuto dalla Cassazione e dalla giurisprudenza contabile, stimato nella percentuale del 90% delle probabilità di conseguire le entrate pubbliche fondata sulla commissione degli illeciti accertati dal NAS (cfr. Cass. Sez. III n.25112 del 2017; Corte conti Sez. Emilia Romagna n.360 del 2021; Sez. III n.86 del 2020).

Nella fattispecie in esame, l'elevata probabilità di conseguire entrate a titolo di sanzioni è basata sulle accertate violazioni di legge, con riscontro documentale; sulla mancata contestazione dei verbali da parte dei trasgressori; sulla efficacia giuridica dei verbali del NAS, ex art. 2699 e 2799 c.c., sulla competenza dell'organo in materia di illeciti amministrativi, circostanze che rendono definitivo il danno, tenuto conto altresì della prescrizione del potere sanzionatorio che sarebbe stata eccepita, con ogni probabilità, in fase di opposizione da parte della società sanzionanda.

La Procura ha quantificato il danno erariale a carico dei convenuti nella misura del 36% dell'importo originario di euro 55.198,78, pari a euro **19.871,54** ed attribuito all'erario la quota del 64% riferita

ai soggetti (xxxx e xxxxxx dirigenti del Settore xx),
le cui posizioni sono state archiviate.

Nella presente fattispecie, il Collegio è chiamato
ad esaminare le distinte responsabilità dei due
convenuti, per accertare se nel comportamento di
entrambi siano ravvisabili gli estremi della colpa
grave, per farsi luogo alla addebitabilità nei loro
confronti del danno erariale in questione.

Questo Collegio, al fine di pervenire ad un giudizio
meditato sulla vicenda, ritiene necessario
distinguere le posizioni dei due convenuti, per
esaminare l'apporto causale di ciascuno al
verificarsi del danno erariale in questione.

2. Innanzitutto è necessario individuare la
competenza in materia di provvedimenti sanzionatori
amministrativi, dalla cui omissione è derivato il
danno all'ente pubblico. Nel rispetto del principio
di separazione tra politica ed amministrazione,
l'art. 107 del TUEL ha attribuito alla dirigenza
l'adozione dei provvedimenti definitivi aventi
rilevanza all'esterno, compresi i provvedimenti
sanzionatori amministrativi anche in materia, come
nella fattispecie, di sanità/igiene veterinaria,
escluse le ordinanze contingibili ed urgenti

adottate dal Sindaco nella veste di autorità locale (art. 50 del TUEL 267/2000) e nella veste di "ufficiale di governo" (art. 54 TUEL).

La Legge regionale del Lazio n. 2 del 29 aprile 2013 all'art. 11 ha demandato l'individuazione del soggetto competente alla emanazione del provvedimento sanzionatorio all'ordinamento interno dei comuni i quali *"nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689"* (art. 11).

Il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roccasecca (FR), approvato con delibera della Giunta comunale n.35 del 22 marzo 2019, all'art. 25, dopo aver premesso che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impugnano l'ente verso l'esterno, nel comma 3 lett.j) espressamente attribuisce al dirigente responsabile di ciascun settore la emanazione di ordinanze in attuazione di disposizioni legislative e regolamentari, fatta eccezione per quelle contingibili e urgenti ex art. 54 D. lgs 267/2000 di competenza sindacale, mentre al comma 3, lett. N) del medesimo articolo pone a carico del predetto

funzionario la responsabilità dell'istruttoria e di ogni adempimento procedimentale per la emanazione del provvedimento amministrativo.

2.1.Dalla documentazione in atti risulta che il NAS con richieste rivolte direttamente al Sindaco, a partire dal 2016, reiterate nel 2018, ha chiesto al Comune l'adozione delle ordinanze- ingiunzioni di pagamento a carico dei trasgressori destinatari dei verbali di contravvenzione, rimasti inevasi.

Nel periodo dal 31.12.2016 al 30.12.2019, il dott. XXXXXXXX preposto al Settore xx-Finanziario/personale/commercio/tributi, verosimilmente individuato quale ufficio competente alla cura di tali pratiche stante l'ampiezza delle materie affidate - in mancanza di uno specifico regolamento attuativo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n.689, la cui competenza era stata attribuita genericamente ai dirigenti, a seguito della modifica introdotta con delibera G.R. n. 35 del 22 marzo 2019, aveva predisposto le ordinanze inviandole al Sindaco, per la firma, mai notificate ai responsabili, ritenendo competente il Sindaco.

La dirigente Colafrancesco, in posizione di distacco dal Comune di xxxxx, subentrata al dott. XXXXXXXX

nella direzione del Settore xx, dal febbraio 2020 sino al 4 ottobre 2021, nella risposta del 18 marzo 2020 (prot, n. 3965), sollecitata dal NAS, ha confermato la competenza dell'Ufficio in materia di procedimenti sanzionatori e assicurato il Sindaco e il NAS di avere predisposto le ordinanze a sua firma che sarebbero state notificate appena terminata la emergenza sanitaria.

Nel successivo periodo dall'11.10.2021 e sino al 19.12.2021, il Settore xx è stato retto, ad interim, dal dott. xxx, segretario comunale, a scavalco, cui è subentrata la dott. Ssa xxxx dal 20.12.2021 al 31.5.2022, non coinvolta nella vicenda, avendo il dott. xxx impartito alla dipendente xxxx disposizioni verbali per la consegna degli atti al dirigente p.t. della Polizia Municipale in quanto ritenuto competente all'adozione delle ordinanze-ingiunzioni in materia sanitaria (la XXXXXXXX aveva redatto su richiesta della Colafrancesco le bozze dei provvedimenti rinvenute dai verbalizzanti nel suo computer, non trasmesse unitamente ai verbali).

Per il residuo periodo sino al 31.12.2021, la procura ha citato il dott. Rizza, Comandante p.t. della Polizia Municipale, ufficio reputato dal segretario

XXXXXXXXX competente nella gestione dei procedimenti in questione, affidatario del fascicolo contenente i verbali del NAS.

3. In tale contesto fattuale va quindi valutata la posizione dei convenuti.

4. per quanto riguarda, in primo luogo, la dirigente Colafrancesco, acclarata la competenza del Settore xx all'istruttoria e alla conclusione dei procedimenti sanzionatori di che trattasi, la grave colpa consisterebbe, secondo le argomentazioni del P.M. attore, nella consapevole omissione degli obblighi previsti dagli art. 2 e 6 della L. 241/1941, come richiamati dall'art. 10 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi vigente ratione temporis, non ultimo l'obbligo di procedere e provvedere nella specifica materia sanzionatoria sancito dall'art. 18 Legge n. 689/1981.

Tale grave omissione avrebbe infatti impedito l'incameramento delle sanzioni da parte dei trasgressori intimati dal NAS, facendo decorrere inutilmente il termine per l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 18 L. 689 del 1981 con conseguente danno erariale da mancate entrate per l'ente locale.

5. Risulta inequivocabilmente che la dott. Colafrancesco ha predisposto le bozze delle ordinanze- ingiunzione di pagamento, appena assunto l'incarico presso il Comune di Roccasecca, nel 2020, omettendo di notificare i provvedimenti ai trasgressori, pur essendo cessato ex lege al 15.5.2020 il regime emergenziale di sospensione del termine di prescrizione, nonché quello relativo alla sospensione dei procedimenti sanzionatori (al 31.12.2021), pur permanendo in carica sino all'ottobre del 2021.

La condotta della dirigente è quindi lesiva degli obblighi procedurali connessi all'incarico di dirigente del Settore xx, deputato all'istruttoria e definizione dei procedimenti sanzionatori in materia di vigilanza sanitaria.

In base alle disposizioni sopra richiamate, le condotte anteriori e quelle successive non escludono la rilevanza eziologica del contributo causale al danno della convenuta, tanto più che la dirigente non ha fatto il formale passaggio di consegne né segnalato l'urgenza di definire i procedimenti al successore dott. XXXXXXXX, come affermato dal medesimo nella audizione del 12.4.2023.

Appare quindi del tutto ininfluyente il richiamo alla posizione del dott. XXXXXXXX, che aveva pure predisposto le ordinanze, sebbene a firma del Sindaco, rimaste inesequite, nell'incertezza del soggetto competente alla loro adozione, dubbi non palesati dalla dott.ssa Colafrancesco nella nota di risposta al Sindaco e al NAS (nota 3965 del 18.3.2020), con la quale aveva dato ai predetti assicurazioni di avere predisposto i provvedimenti in attesa di notificarli alla fine del periodo di sospensione emergenziale.

Per concludere sul punto, il Collegio ritiene che il comportamento della convenuta nella fattispecie causativo di danno erariale integra gli estremi della colpa grave per negligenza ed imperizia rispetto all'adempimento agli obblighi di servizio connessi all'incarico ricoperto per lungo tempo presso il Settore xx del Comune di Roccasecca e di conseguenza ritenuta esclusiva responsabile del danno provocato all'ente locale.

Ulteriore considerazione che suffraga l'esclusiva responsabilità della dirigente è data dalla circostanza, comprovata in atti, che le bozze dei provvedimenti dalla stessa predisposti, sono rimaste

sempre nel computer della XXXXXXXX (collaboratrice),
né consegnate al Sindaco né al successore dott.
XXXXXXX, al momento della cessazione dell'incarico
e del suo rientro presso il Comune di xxxxx.

6. Pur tuttavia il Collegio ritiene di far uso, nella
specie del potere di riduzione dell'addebito, non
escluso dalla giurisprudenza dalla gravità della
colpa nel comportamento produttivo di danno Sez.
Sicilia n.975/1971; Sez. II n. 113/1985).

Nel caso di specie, si rinvencono diversi elementi
che la giurisprudenza contabile ritiene possano
validamente giustificare una riduzione dell'addebito
a carico del responsabile di un danno erariale in
analoga situazione.

Innanzitutto, vanno considerate nel complesso tutte
le posizioni dei soggetti che si sono succeduti nella
gestione del Settore xx e che con il loro
atteggiamento contraddittorio ed ondivago hanno
posto in essere ingiustificate omissioni causative di
danno.

Pertanto, considerato il danno da chance determinato
dall'accusa nella misura del 90% del danno
complessivo di euro 19,871,54, di cui l'85%
attribuito alla dirigente, nell'importo di euro

15.201,73, il Collegio ritiene di ridurre detto importo nella misura del 50% pari ad euro **7.600,865**, compresa rivalutazione monetaria, oltre alle spese di giudizio. Vanno infine addebitati i relativi interessi legali, dalla data di notifica della presente sentenza e fino al soddisfo.

7.Diversa si appalesa la posizione del dr. Rizza . Invero, il Collegio rileva una palese contraddizione nella tesi accusatoria avendo affermato, da un lato, la competenza del Settore xx in materia di provvedimenti sanzionatori, per cui ha ritenuto la esclusiva responsabilità della dirigente Colafrancesco, per condotte omissive, dall'altra ha citato in giudizio anche il dott. Rizza, dirigente della Polizia Municipale, in quanto indicato dal segretario XXXXXXXX a curare la trattazione dei procedimenti sanzionatori, senza alcuna indicazione della norma attributiva di tale competenza; né dagli atti risulta l'avvenuta consegna del fascicolo contenente i verbali del NAS da parte della dipendente XXXXXXXX, incaricata dal predetto, (le bozze delle ordinanze sono state rinvenute dal NAS nel computer della dipendente XXXXXXXX), né segnalata l'urgenza del provvedere in prossimità della scadenza

dei termini di prescrizione estintiva.

Il convenuto ha sostenuto di avere preso conoscenza dei verbali del NAS soltanto in sede preprocessuale al momento della ricezione dell'invito a dedurre, ritenendo infondate e non provate le tesi dell'accusa.

In ogni caso, la consegna all'Ufficio di Polizia Municipale- come affermato dalla dipendente XXXXXXXX- sarebbe avvenuta nel mese ottobre/novembre 2021 in prossimità della scadenza del termine ultimo del 31.12.2021, e tale circostanza è stata ritenuta dalla stessa Procura un motivo esimente per escludere la colpa grave nei confronti di altri soggetti esclusi da ogni responsabilità, attesa la brevità del tempo residuo per provvedere.

In definitiva, il dott. Rizza va mandato assolto dall'addebito contestato per mancanza di un nesso di causalità con il danno e comunque di una colpa grave.

7.1. Al convenuto assolto vanno quindi liquidate le spese legali nella misura di euro 3.000,00, oltre oneri accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni

contraria istanza ed eccezione reiette, in
accoglimento parziale della domanda:

1) Condanna la convenuta Elisa Colafrancesco al
pagamento in favore del Comune di Roccasecca, della
somma di euro **7.600,865** (euro settemilaseicento/865),
compresa rivalutazione monetaria, oltre alle spese di
giudizio, che fino alla data della presente sentenza
si liquidano in complessivi euro 397,10
(trecentonovantasette/10).

Sono dovuti, infine, gli interessi legali a decorrere
dalla notifica della presente sentenza fino al
soddisfo;

2) assolve dalla domanda attrice il convenuto Giovanni
Rizza per le ragioni di cui in parte motiva. Liquidando
l'ammontare degli onorari spettanti alla difesa del
medesimo in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno
2024

L'Estensore

Il Presidente

Anna BOMBINO

Antonio CIARAMELLA

F.to Digitalmente

F.to Digitalmente

Depositata in Segreteria il 29 luglio 2024

Il Dirigente

Dott. Luciana Tricoli

F.to Digitalmente